

Repertorio n. _____

Raccolta n. _____

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il _____, in _____, nel mio studio sito in _____.
Innanzi a me _____, notaio in _____, iscritto nel
Ruolo dei Distretti Riuniti di _____;

SONO COMPARSI

-

I componenti, cittadini italiani, della identità personale nonché qualifica e poteri dei quali io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue:

1°) È costituita tra i Comuni di Rotondella, Nova Siri, Policoro, Scanzano Jonico, Pisticci, Bernalda, Maratea, Grottole, Miglionico, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Lagonegro, Latronico, Lauria,, Rivello, Trecchina, ed i privati di categoria _____ e la società civile _____, la società consortile a responsabilità limitata denominata "**FLAG Coast to Coast Società Consortile a r.l.**".

2°) La sede della società è fissata in _____.

Ai soli fini di cui all'art.111 ter disp. Att. Cod. Civ., le parti dichiarano che l'indirizzo ove è posta la sede della società è il seguente _____.

3°) La società è diretta a rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, così

come meglio specificato nell'art. 4 dello Statuto sociale che , si allega al presente atto sotto la lettera ____.

4°) La durata della società viene fissata fino al 31 dicembre 2040 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'Assemblea dei soci.

5°) Le norme concernenti il funzionamento degli organi societari, i bilanci, l'amministrazione, la rappresentanza della società, la liquidazione e quant'altro connesso allo svolgimento dell'attività sociale sono contenuti nello Statuto, come sopra allegato al presente atto.

6°) Il capitale sociale è fissato in euro trentamila (euro 30.000,00), sottoscritto dai soci nelle seguenti misure:

- Comune di Rotondella per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Nova Siri per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Policoro per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Scanzano Jonico per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Pisticci per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Bernalda per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Maratea per euro milleottocentotrenta (euro 1.830,00);
- Comune di Grottole per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Miglionico per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Castelluccio Inferiore per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Castelluccio Superiore per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Lagonegro per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Latronico per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Lauria per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Rivello per euro duecentodieci (euro 210,00)
- Comune di Trecchina per euro duecentodieci (euro 210,00)

- Società _____
- Società _____
- Società Civile.....

7°) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2017.

8°) I soci convengono di affidare l'amministrazione ad un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette) componenti.

Vengono quindi nominati Amministratori, fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, i sigg.ri:.....

n° 3 di compagine pubblica e n°3 di compagine privati di categoria e n. 1 rappresentante della società civile (mettere i nomi all'atto della costituzione della società consortile, ovvero alla prossima riunione utile), come sopra generalizzati e di essi il sig. _____Presidente (Ente Pubblico/ Ente Privato) ed il sig. _____Vice Presidente (Ente Privato/ Ente Pubblico).

Tutti i nominati accettano la carica loro conferita, dichiarando di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità e/o di ineleggibilità previsti dalla legge.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione, nessuno escluso od eccettuato.

Il Presidente dichiara che tutti i soci hanno provveduto al versamento delle quote e di avere ricevuto da tutti i soci le somme dovute. Dichiara quindi che l'intero capitale sociale è stato sottoscritto ed è stato interamente versato.

9°) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è espressamente autorizzato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modifiche che avessero ad essere richieste in sede di iscrizione del presente atto.

10°) Le spese del presente atto, che si indicano approssimativamente in euro _____,
ed ogni altra spesa dipendente restano a carico di ogni aderente in base alla rispettiva quota.

11°) I Componenti mi esonerano dalla lettura degli allegati e delegano i sigg.ri _____ ad
apporre le firme marginali al presente atto ed allo Statuto sociale.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con sistema elettronico da persona di mia
fiducia su nr----- pagine circa di nr----- fogli che leggo ai componenti i quali, da me
interpellati, lo approvano, confermano e con me notaio lo sottoscrivono, essendo le ore
_____.

Firmato:

STATUTO

DELLA SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA

“ FLAG COAST TO COAST SOCIETÀ CONSORTILE A R.L ”.

Art.1 - DENOMINAZIONE - La società consortile a responsabilità limitata prevista dall'art.2615 del c.c. denominata “ **FLAG Coast to Coast Società Consortile a r.l.**”, è regolata dal presente Statuto.

Art.2 – SEDE SOCIALE- La Società ha sede in, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso l'Ufficio delle Imprese competente per territorio.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, nonché di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci, riuniti in forma assembleare, la istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3 – DURATA - La durata della società è fissata dalla sua costituzione al 31 dicembre 2040 (duemilaquaranta) e potrà essere prorogata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti, almeno dodici mesi prima della scadenza e comunque nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art.4 – OGGETTO SOCIALE - La Società, ai fini del FEAMP di cui all'art.32, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 è designata quale gruppo di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

Oggetto della società è di rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti territoriali nell'ambito delle previsioni normative nazionali ed europee sullo sviluppo locale e costiero, con particolare riferimento non esclusivo al PSL di cui ai fondi FEAMP e seguenti, promuovendo e favorendo lo sviluppo innovativo, integrato e sostenibile del territorio costiero di tutti i comuni e delle aree eleggibili nel proprio ambito di competenza.

La Società consortile si avvale per i suoi scopi delle risorse provenienti da tutte le fonti finanziarie connesse alle norme statali, regionali e comunitarie, emanate o che saranno emanate in futuro per lo sviluppo di tali aree.

La Società riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del PSL, nonché delle azioni e degli interventi in esso inseriti e persegue lo scopo di realizzare tutte le azioni necessarie e possibili mirate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità della vita nelle zone di pesca coinvolte nel Piano di Sviluppo Locale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati, con le seguenti finalità:

- Mantenere la prosperità economica e sociale in tali zone e aggiungere valori ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Preservare ed incrementare l'occupazione nelle zone di pesca nell'area di riferimento sostenendo la diversificazione e la ristrutturazione economica e sociale delle zone che devono affrontare problemi socio economici connessi ai mutamenti nel settore della pesca;
- Promuovere la cooperazione nazionale e transnazionale tra le zone di pesca;
- Valorizzare le risorse naturali, culturali, le tradizioni popolari e marinare e gli antichi mestieri dell'area di riferimento;
- Valorizzare e commercializzare i prodotti locali e la pesca;
- Favorire l'accesso a nuovi mercati ed a nuove forme di commercializzazione;
- Utilizzare nuove tecnologie per aumentare la competitività dei prodotti e servizi dei territori coinvolti nel PSL;
- Promuovere la nascita di nuovi prodotti, processi e servizi che includono specificità locali, nonché sistemi integrati per lo sfruttamento ecosostenibile delle risorse aliutiche e naturali dei territori coinvolti nel PSL;
- Svolgere attività di orientamento e formazione professionale;
- Promuovere lo sviluppo turistico delle zone di pesca;

- Organizzare attività turistiche, sportive e per il tempo libero in genere;
- Sostenere le piccole e medie imprese, l'artigianato ed i prodotti locali;
- Promuovere ed offrire servizi di consulenza alle imprese attraverso analisi di mercato, ricerche, realizzazione di studi e progetti di fattibilità, elaborazione di piani finanziari e servizi per la valutazione tecnica ed economica delle iniziative;
- Orientare ed assistere le piccole e medie imprese nell'individuazione e utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- Stipulare convenzioni a livello locale, regionale, nazionale e comunitario, per la gestione delle sovvenzioni destinate a cofinanziare iniziative produttive nel contesto di riferimento del PSL, nonché fornire servizi alle imprese;
- Organizzare, promuovere e fornire adeguata assistenza per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere, mostre e mercati, all'estero e in Italia;
- Promuovere attività di diffusione delle iniziative attraverso adeguati convegni, discussioni e approfondimenti della strategia del PSL;
- Fornire servizi e assistenza agli Enti Locali e alle pubbliche amministrazioni;
- Realizzazione di sportelli per orientare, consigliare e sostenere i giovani, le donne e le fasce sociali svantaggiate che desiderino avviare un'attività e fornire assistenza per l'individuazione e utilizzazione dei finanziamenti e dei contributi locali, regionali, nazionali e comunitari;
- Promuovere attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale, di enti pubblici e piccole e medie imprese, sulle strategie di sviluppo previste e adottate nel Piano di Sviluppo Locale;
- Implementare azioni di animazione sul territorio, al fine di dare la massima promozione e condivisione delle strategie di sviluppo che intende perseguire;
- Incentivare, anche attraverso l'organizzazione diretta, la formazione ed istruzione degli operatori del settore e non, utile alla diversificazione delle attività di pesca in altre attività

integrate di tutela e gestione attiva del territorio costiero (pescaturismo e ittiturismo, ecoturismo, sport acquatici, ecc).

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, anche stipulare accordi che perseguono scopi sociali analoghi ed affini agli scopi sociali. Potrà, inoltre, partecipare ad altre politiche, programmi e azioni di sviluppo regionali, nazionali e comunitari, ed in particolare, senza che l'elenco costituisca limitazione, a valere su tutti i Fondi strutturali o programmi comunitari, nessuno escluso.

La Società Consortile, pur disponendo di personalità giuridica, di autonomia gestionale e finanziaria, non ha scopo di lucro.

Art. 5 – DOMICILIO DEI SOCI - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o revisori (se nominati), per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle imprese.

È onere di tali soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di tali indicazioni si farà riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale. A tal fine la Società potrà istituire apposita sezione del libro soci, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6 – CAPITALE SOCIALE - Il Capitale sociale è di euro trentamila (euro 30.000,00).

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato, osservate le disposizioni di legge a riguardo, con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di aumento del Capitale Sociale è riservato ai soci l'esercizio del diritto di opzione in ragione delle quote rispettivamente possedute, salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 2441, 5° comma, del c.c.

Art. 7 – CESSIONE QUOTE SOCIALI - In caso di cessione, anche parziale, delle quote e/o di diritti sulle medesime, compresi quelli di opzione, posseduti da un socio, compete agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio cedente dovrà darne comunicazione agli altri soci all'indirizzo ultimo risultante dal libro soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando la quota che intende cedere ed il relativo prezzo e le modalità di pagamento. La prelazione dovrà in ogni caso essere esercitata per l'intera misura delle quote e/o dei diritti entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta tramite raccomandata con avviso di ricevimento; se ad esercitare il diritto di prelazione sono più soci, le quote e/o i diritti saranno tra essi ripartiti proporzionalmente alla rispettiva partecipazione al Capitale Sociale. In caso di mancato puntuale esercizio del diritto di prelazione i trasferimenti in oggetto sono subordinati al gradimento motivato del Consiglio di Amministrazione, gradimento esteso anche alle cessioni a titolo gratuito. Il cessionario assumerà tutti gli obblighi assunti dal socio cedente.

Le quote non possono essere sottoposte per " atto tra vivi " ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia ed a favore di terzi se non con il consenso motivato del Consiglio di Amministrazione. Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 8 – REQUISITI DEI SOCI E QUOTE SOCIALI - Possono essere soci della società gli enti pubblici, le associazioni, le cooperative, i consorzi, gli imprenditori individuali, i privati cittadini, le società, le fondazioni e le organizzazioni e gli istituti privati e pubblici ed ogni soggetto economico che, a giudizio insindacabile dell'Organo amministrativo, sia in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale; possono, altresì, partecipare alla società le persone fisiche in grado di garantire il raggiungimento degli obiettivi statuari.

Non possono far parte della società i soggetti interdetti, inabilitati o falliti.

I soci sono obbligati per tutto il periodo di partecipazione:

- a) alla scrupolosa osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi consortili;
- b) non partecipare né essere soci di altri Gruppi di Azione Costiera (GAC) od organismi aventi finalità e scopi in contrasto con gli interessi della società, salvo esplicito consenso del Consiglio di amministrazione; è fatto salvo la facoltà di partecipare a più GAC da parte delle organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca e della società civile aventi rilevanza nazionale;
- c) a versare i contributi consortili previsti dal presente statuto;
- d) a partecipare alle spese di gestione dei progetti promossi dalla Società nella misura determinata dall'Organismo Amministrativo della società in proporzione alle prestazioni ricevute;
- e) a mantenere la massima riservatezza su quanto siano venuti a conoscenza a causa della loro partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio (quali, ad esempio, le politiche commerciali, strategie, programmi, condizioni di fornitura);
- f) a contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- g) a comunicare alla società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa ed a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società.

Chiunque intendesse partecipare alla società dovrà presentare apposita domanda scritta al Consiglio di amministrazione, che dovrà contenere:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) certificazione attestante il possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo;
- c) dichiarazione di accettazione del presente Statuto, nonché di eventuali patti parasociali, delle decisioni e delle delibere già assunte in sede di Assemblea dei soci e di Consiglio di

amministrazione;

d) dichiarazione di non partecipare ad altri GAC, salvo per le organizzazioni di rappresentanza del settore della pesca aventi rilevanza nazionale;

e) ammontare nominale della quota che si intende sottoscrivere, stanti i limiti statuiti dal Consiglio di Amministrazione e dal P.O FEAMP.

Sull'ammissione di nuovi soci che abbiano presentato domanda decide il Consiglio di Amministrazione, che comunica la decisione, con relativa motivazione se negativa, al richiedente entro sessanta (60) giorni dalla notifica. È fatto salvo quanto previsto al penultimo capoverso dell'art. 2528 c. c ..

In caso di ammissione del richiedente, questi dovrà versare, a pena di decadenza della sua domanda di ammissione, la quota sociale e la relativa ed eventuale tassa di ammissione di volta in volta determinata dal Consiglio di amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della decisione di ammissione.

La Società Consortile rispecchia ampiamente l'asse principale della strategia pensata dal Legislatore Europeo per i Gruppi di Azione Costiera e pertanto prevede la rappresentatività socioeconomica dell'area di azione tramite un coinvolgimento equilibrato delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile.

La società garantisce pertanto una rappresentatività degli interessi socio-economici locali pubblici e privati sia nella costituzione della compagine del partenariato sia nella composizione degli organi decisionali. Nessun Gruppo di interesse può detenere più del quarantanove per cento (49%) dei diritti di voto.

La società garantisce inoltre una rappresentazione significativa e definita secondo i parametri indicati dall'Autorità di Gestione Nazionale, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall'Organismo Intermedio, Regione Basilicata, con la partecipazione al partenariato del settore della pesca e/o del settore dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e

commercializzazione dei prodotti ittici.

Art. 9 – AMMISSIONE SOCI - Il soggetto che desidera far parte della società deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione comprovando di trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo precedente. Con la domanda l'aspirante socio assume l'impegno di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni, regolamenti e programmi adottati in conformità di esso nonché l'obbligo alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione di documenti comprovanti la legittimità della domanda, nonché il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dandone comunicazione all'interessato entro quindici (15) giorni dalla deliberazione e convoca l'Assemblea per la conseguente delibera di aumento del capitale da riservare ai nuovi soci.

In caso di mancato accoglimento della richiesta di adesione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta (60) giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Entro 60 giorni dalla comunicazione di diniego, chi ha proposto la domanda può chiedere che sulla stessa si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non in una assemblea appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Nell'eventualità che la domanda venga respinta, l'aspirante socio potrà rimettersi alle decisioni dell'Assemblea.

Art. 10 - VERSAMENTO QUOTE SOCIALI, PATRIMONIO E FINANZIAMENTI - Ciascun socio si impegna ad effettuare il versamento dei contributi ai sensi dell'art. 2615 *ter* c.c. ed a comunicare alla Società i dati relativi alla propria attività necessari per la determinazione dei propri obblighi nei confronti della società stessa ed a consentire gli accertamenti opportuni a tale riguardo da parte di incaricati della società.

I soci sono tenuti al più rigoroso rispetto delle norme di correttezza nello svolgimento della propria

attività di impresa e ad astenersi da qualsiasi azione o iniziativa che possa¹ danneggiare l'immagine della società e/o dei marchi e segni distintivi, di cui la società stessa è titolare o ha l'uso.

Il patrimonio della società è variabile ed è diviso in quote del valore di euro 30,00 (eurotrenta/00).

Esso è formato:

- a) dalla quota sociale;
- b) dalla riserva legale e dalla riserva ordinaria formata con i residui attivi e con le quote sociali non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) dai beni mobili ed immobili ad essa pervenuti a qualsiasi titolo; del detto patrimonio dovrà essere redatto apposito inventario da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea o previsto dalla legge;
- e) dalle somme incassate a titolo di liberalità o per altro titolo.

Per gli eventuali fabbisogni finanziari della società, i soci potranno provvedere a versamenti a titolo di prestito sociale, che saranno regolati da apposito regolamento interno in conformità alla normativa vigente anche ai fini fiscali.

A meno di contraria pattuizione scritta, i versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi.

Ai costi di gestione della società si farà fronte, relativamente all'attuazione delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, mediante le spese di funzionamento allocate nel piano finanziario del relativo Piano di Azione (PdA) del PSL, approvato e finanziato nell'ambito PO FEAMP 2014/2020 e di ogni altra eventuale fonte derivante dall'accesso a fondi regionali, nazionali e comunitari, ivi inclusi i fondi previsti dal FEAMP 2014-2020.

Le riserve, in ogni caso denominate, non possono essere ripartite né durante la vita della società né al suo scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i

soci, nel limite della quota sottoscritta.

Art. 11 – ESERCIZIO SOCIALE – L' esercizio sociale della società ha inizio il primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12 - BILANCIO ED UTILI DI ESERCIZIO

Il bilancio (costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa) deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ogniqualvolta lo richiedessero particolari esigenze che devono comunque trovare riscontro in un'apposita relazione che deve essere redatta dal Consiglio di amministrazione.

La Società, avendo scopo consortile, non si propone finalità di lucro e gli utili eventualmente risultanti dal bilancio non possono in nessun caso essere ripartiti tra i soci.

L'utile d'esercizio deve essere pertanto destinato:

- una quota al fondo di riserva legale nella misura come per legge;
- una quota al fondo di riserva ordinaria;
- una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, comma 4 della legge 59 del 31.1.1992 e successive modifiche o integrazioni;
- una quota al fondo di riserva straordinaria da determinarsi di volta in volta con delibera dell'assemblea che approvi il bilancio, osservate comunque le disposizioni di legge.

L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni precedenti, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta al fondo di riserva ordinario. Gli avanzi di esercizi non sono ripartibili tra i soci durante l'esistenza della società, né al termine della stessa.

Il tutto nell'osservanza dell'art 2545 e 2513 del C.C..

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria; essa può essere convocata in luogo anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio della

Repubblica Italiana.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio e per quanto previsto dall'art. 2364 c. c ..

Inoltre l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria possono sempre essere convocate quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla Società, oppure quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentano almeno un quinto del Capitale Sociale o dal Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare.

In questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Art. 14- MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA - La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata o P.E.C. spedita al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette si applicherà quanto disposto dall'art. 2479-bis c.c.

Art. 15- PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI - L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, è presieduta dal Vice-Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario designato dal medesimo Presidente, che può essere un non socio; l'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o da un notaio.

Art.16 - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA - I soci hanno la facoltà di farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta, in conformità e con le limitazioni di cui all'art. 2372 c.c.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare le regolarità delle deleghe ed, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 17 – QUORUM DELLE DECISIONI E VERBALIZZAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI –

La Costituzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e la validità delle sue deliberazioni sono regolate dall'art. 2479-bis c.c ..

L'Assemblea ordinaria dei soci delibera sulle materie di cui all'art. 2364 c.c. ed inoltre delibera l'adesione della Società consortile ad altri organismi consortili e federativi, la cui azione sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e l'approvazione del regolamento interno previsto dall'art. 10.

Le decisioni dell'Assemblea dei soci devono constare di un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve necessariamente indicare:

- a) la data dell'Assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) gli argomenti trattati e le decisioni assunte;
- d) il risultato delle votazioni;
- e) le posizioni dei singoli soci riguardo a ciascuna votazione;
- f) su richiesta del singolo socio, le dichiarazioni del medesimo con riguardo agli argomenti trattati all'ordine del giorno e tutte le altre menzioni e dichiarazioni previste dalla legge.

Il verbale dell'Assemblea, anche se per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la rapida esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione e deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'articolo 2478 c.c.

Art.18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE –

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 7 (sette)

membri scelti tra i soci e non soci, che opera inderogabilmente secondo il metodo collegiale.

Art. 19 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ - Gli Amministratori durano in carica per un periodo determinato dall'Assemblea non superiore a tre (3) esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione degli amministratori che cessano per qualunque causa dall'ufficio si procede a norma di legge.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve essere convocata l'Assemblea per la sua rinnovazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Comitato esecutivo o agli Amministratori anche Delegati, non spettano compensi, salvo quanto diversamente stabilito dalla Assemblea dei soci.

Agli Amministratori può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Ferme restando le competenze di pertinenza dell'Assemblea, al Consiglio di amministrazione sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'esercizio dell'attività sociale, inclusa la nomina del Direttore e del Responsabile amministrativo-finanziario.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra soggetti che non sono soci.

Non possono essere nominati - e se nominati decadono automaticamente - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

In considerazione della natura consortile della società, gli amministratori non sono tenuti al rispetto del divieto di cui all'articolo 2390 del codice civile.

Art. 20 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente; esso può eleggere anche uno o più vice presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Sia il Presidente sia i Vice Presidenti durano in carica per la durata del loro mandato di Amministratori.

Art. 21 – ADUNANZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario. Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche se alcuni dei suoi membri saranno collegati a mezzo videoconferenza, purché il Presidente ed il Segretario verbalizzante si trovino entrambi nello stesso luogo. Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi dei suoi membri o dal Presidente del Collegio Sindacale. Le convocazioni devono essere fatte in forma scritta, anche a mezzo fax o e-mail, con preavviso di almeno cinque giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

In caso di particolare ed oggettiva urgenza, la convocazione può essere fatta per fax o per telegramma con sole 48 ore di preavviso.

Art. 22 - QUORUM DELLE DECISIONI DEI SOCI - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei presenti, compresi quelli collegati a mezzo videoconferenza.

Art. 23 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri per la gestione della Società Consortile.

Il Consiglio può pertanto compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, con esclusione di quanto per Statuto o per norme inderogabili di legge è espressamente attribuito alla esclusiva competenza dell'Assemblea.

Spetta, fra l'altro, al Consiglio di Amministrazione di:

- a) determinare i criteri uniformi e la disciplina ai quali le imprese consorziate devono attenersi nell'uso dei marchi e degli altri segni distintivi della società o di terzi;
- b) istituire comitati tecnici dei settori merceologici nei quali opera la società, stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli eventuali compensi;

- c) transigere controversie o comprometterle in arbitri nei casi consentiti dalla legge;
- d) autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli Uffici del Debito Pubblico della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- e) determinare i contributi dovuti dai soci ai sensi dell'art. 9;
- f) predisporre e proporre all'Assemblea per l'approvazione entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio il bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- g) predisporre regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

Il Consiglio di Amministrazione, può delegare alcune delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri, o ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 24 – AMMINISTRATORI DELEGATI - Il Consiglio di Amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli Amministratori fissandone le attribuzioni e compensi.

Art. 25 – RAPPRESENTANZA SOCIALE - La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare avvocati e procuratori alle liti, spettano al **Presidente del Consiglio di Amministrazione** ed in caso di sua assenza e/o impedimento su espressa delega di quest'ultimo al Vice Presidente.

Il Direttore :

- a. Verifica l'esistenza della copertura finanziaria relativa alle deliberazioni di spesa dell'Organo decisionale;
- b. Vigila sul rispetto della normativa, tempo per tempo vigente, in merito alla regolarità dei documenti giustificativi di spesa;

Il Direttore assiste il Presidente e l'Organo decisionale nelle attività della Società. Partecipa alle sedute dell'Assemblea degli associati ed a quelle dell'Organo decisionale e ne cura la verbalizzazione.

Le principali mansioni del Direttore del GAC, sono le seguenti:

- 1) provvedere all'organizzazione funzionale della struttura tecnica del GAC;
- 2) garantire il perseguimento degli obiettivi generali e specifici del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 3) verificare e controllare le fasi di attuazione del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 4) supervisionare l'attività del Responsabile Amministrativo- Finanziario in ordine al corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate per la gestione del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 5) tenere i rapporti con il territorio del GAC, con la Regione Basilicata, i Ministeri competenti, le Autorità di Gestione del P.O. FEP, gli organismi della Unione Europea;
- 6) verificare le modalità di attuazione, informazione e comunicazione del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 7) predisporre i bandi relativi alle misure previste dal PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 8) sovrintendere alle attività di monitoraggio e all'implementazione del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA);
- 9) partecipare a riunioni e trasferte per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere tecnico del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 10) provvedere alla realizzazione delle attività a gestione diretta del GAC, in conformità al contenuto del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 11) formulare proposte all'Organo decisionale del GAC sugli atti deliberativi per il raggiungimento degli obiettivi del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 12) attuare gli interventi individuati dalla strategia del PdA o di equivalenti strumenti di programmazione, implementare i processi di sviluppo locale in atto, rafforzare le buone pratiche consolidate e concorrere all'elaborazione e realizzazione di ogni azione utile a promuovere uno

sviluppo durevole dell'area costiera interessata nel rispetto dell'identità locale;

- 13) implementare e/o partecipare attivamente alle reti ed ai progetti di cooperazione con altre aree sia a livello interterritoriale, interregionale, transfrontaliero e transnazionale;
- 14) contribuire ad implementare il sistema complesso di *governance* territoriale.

Il Responsabile amministrativo e finanziario ha il compito di:

- 1) predisporre gli atti e i provvedimenti relativi al GAC, da sottoporre all'approvazione del Direttore;
- 2) gestire le attività amministrative e di rendicontazione del PSL /PdA o di equivalenti strumenti di programmazione, mediante la elaborazione della documentazione contabile ed amministrativa;
- 3) organizzare le attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del PSL/PdA o di equivalenti strumenti di programmazione, la predisposizione dei rapporti periodici di avanzamento e l'attività di supporto al Direttore nei rapporti con le istituzioni (comunitarie, nazionali) preposti ai controlli;
- 4) supportare il Direttore all'elaborazione di eventuali varianti/rimodulazioni del PSL/PdA o di equivalenti strumenti di programmazione;
- 5) supportare il Direttore per la stesura dei bandi, per le procedure di acquisto di beni e per le forniture di servizi da eseguire in economia secondo la normativa di riferimento;
- 6) verificare la correttezza e la completezza dell'istruttoria amministrativa e finanziaria dei progetti afferenti ai vari bandi emanati dal GAC e proporre la liquidazione delle spese al Direttore;
- 7) collaborare alle attività di segreteria necessarie per l'attuazione del PSL/ PdA o di equivalenti strumenti di programmazione e alle attività a supporto degli Organi (Consiglio e Assemblea) del GAC;
- 8) partecipare a riunioni e trasferte per l'esame e la risoluzione di problematiche di carattere

amministrativo;

9) organizzare l'archivio cartaceo ed informatico;

10) coordinare le attività dei consulenti esterni in materia fiscale, amministrativa e del lavoro;

11) verificare la conformità amministrativa di tutti gli interventi previsti nel PSL/PdA o in equivalenti strumenti di programmazione (interventi a titolarità se il beneficiario finale è il GAC e a regia nel caso i beneficiari sono soggetti esterni al GAC);

12) implementazione del Sistema Italiano della Pesca e dell'Acquacoltura (SIPA).

Art. 26 – ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI SOCI - I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art.27 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI - La società può nominare un organo di controllo o un revisore. L'organo di controllo potrà essere composto da un solo membro effettivo (sindaco unico) ovvero da un Collegio Sindacale, secondo quella che sarà la scelta dell'assemblea dei soci al momento della nomina.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'artt. 2477 del codice civile.

Sia nei casi in cui la nomina è volontaria che nei casi in cui la nomina è obbligatoria, all'organo di controllo si applicano anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti. In ogni caso all'organo di controllo, quando nominato, compete la revisione legale dei conti.

Il Collegio Sindacale, se nominato, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dai soci con propria decisione.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante audio o video conferenza, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare alla attività del Collegio e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Art. 28 - RECESSO DEL SOCIO - Il socio può recedere dalla società, solo per l'intera sua partecipazione e non già per una quota di essa, nei seguenti casi:

- a. nei casi previsti dalla legge;
- b. nel caso in cui il socio non sia in grado di contribuire al raggiungimento dello scopo sociale;
- c. nel caso in cui il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

E' vietato il recesso parziale. Il recesso deve essere comunicato all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con pec, da inviarsi almeno tre (3) mesi prima della scadenza dell'esercizio sociale; il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio. Se comunicato tardivamente, ha effetto con chiusura dall'esercizio successivo. Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dal relativo ricevimento, comunicando, nei sessanta (60) giorni successivi e sempre con raccomandata a/r o PEC, al socio il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Il recesso accolto produce effetto dal momento della comunicazione del provvedimento relativo al socio.

In considerazione delle finalità consortili non lucrative della società, il socio recedente non ha titolo alla liquidazione della quota, salve norme inderogabili di legge.

L'ammontare nominale della quota estinta causa recesso di un socio viene imputata a riserva straordinaria.

Art. 29 - ESCLUSIONE DEL SOCIO - Sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa nel caso in cui il socio:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito con decisione definitiva o sottoposto a concordato preventivo o amministrazione controllata;
- sia condannato a pene che comportino la impossibilità di essere titolare di concessioni o autorizzazioni pubbliche;
- ritiri le garanzie prestate a favore della Società, senza essere a ciò autorizzato dalla stessa. Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'Organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

È esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484, comma 1, n. 5 , del Codice Civile.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - La Società si scioglierà al verificarsi di una delle cause previste dall'art. 2484 c.c.

In tal caso l'Assemblea, con le maggioranze richieste per le deliberazioni in sede straordinaria, provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 31 - FORO COMPETENTE – Per tutte le controversie tra i soci o tra questi e la Società, nascenti da questo atto e dalle deliberazioni degli organi sociali, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, è competente il Foro di Matera/Potenza.

Art. 32 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli altri utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 33 - LEGGI APPLICABILI - Per quanto non previsto nel presente Statuto si intendono richiamate

le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativista, integrate dalle disposizioni sui consorzi , società consortili e società cooperative, con attività esterna.

Firmato: